

Legge regionale n. 25 del 22/07/1996

Disciplina dell'agriturismo.

1 Integrata la disciplina da art. 94, comma 1, L. R. 13/1998

2 Articolo 17 bis aggiunto da art. 7, comma 12, L. R. 13/2002

3 Derogata la disciplina da art. 66, comma 1, L. R. 29/2005

4 Integrata la disciplina da art. 6, comma 49, L. R. 22/2007

Art. 1

(Finalita')

1. La Regione Friuli-Venezia Giulia, in armonia con gli indirizzi di politica agricola dell'Unione europea, del piano agricolo nazionale e del piano regionale di sviluppo, promuove, sostiene e disciplina nel proprio territorio l'attivita' agrituristica allo scopo di:

- a) agevolare la permanenza dei produttori agro-silvo- pastorali ed acquacoltori, singoli e associati, nelle zone rurali;
- b) salvaguardare, tutelare e valorizzare il patrimonio naturale ed edilizio di architettura rurale spontanea;
- c) valorizzare i prodotti tipici locali, con particolare riguardo ai prodotti biologici;
- d) offrire nuove e diversificate opportunita' di impiego del tempo libero in ambiente rurale;
- e) consentire l'esercizio nelle aziende agro-silvo- pastorali e di acquacoltura di attivita' economiche integrate con quelle principali;
- f) sviluppare una forma di turismo, in particolare quello sociale e giovanile, che consenta una migliore conoscenza dell'ambiente, degli usi e tradizioni rurali;
- g) favorire l'attenzione alle risorse ambientali del territorio rurale.

Note:

1 Sostituite parole al comma 1 da art. 1, comma 1, L. R. 25/2007

Art. 2

(Definizioni)

1. Per attivita' agrituristiche s'intendono le attivita' di ricezione e ospitalita' esercitate dagli imprenditori agricoli nei limiti previsti dall'articolo 2135 del codice civile, iscritti nel registro di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), e dai familiari di cui all'articolo 230 bis del codice civile, attraverso l'utilizzazione della propria azienda, in rapporto di connessione e complementarieta'

rispetto alle attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura, di allevamento di animali, di acquacoltura e di pesca che devono comunque rimanere principali.

2. L'imprenditore ittico è equiparato all'imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226 (Orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), e pertanto l'attività itticultiva è assimilata a quella agrituristica in armonia con l'articolo 3 dello stesso decreto legislativo 226/2001. Se non espressamente previsto dalla normativa, quanto disposto dalla presente legge per l'attività agrituristica si applica anche all'attività itticultiva e i riferimenti all'attività agricola e ai prodotti agricoli devono intendersi anche all'attività e ai prodotti della pesca.

3. Il carattere di principalità dell'attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura, di allevamento di animali, di acquacoltura e di pesca rispetto a quella agrituristica si intende realizzato quando in quest'ultima vengono utilizzati spazi aziendali e prodotti derivanti prevalentemente dall'attività dell'azienda agricola e il tempo-lavoro impiegato nell'attività agricola è superiore a quello impiegato nell'attività agrituristica.

4. Nell'esercizio dell'agriturismo almeno l'80 per cento del valore annuo della materia prima utilizzata per la somministrazione di pasti e bevande, con l'esclusione dei prodotti necessari alla preparazione degli alimenti e dell'acqua minerale, deve essere di produzione aziendale o acquistata da altri produttori agricoli singoli o associati della regione Friuli Venezia Giulia, sempreché di provenienza regionale, nonché prodotti delle aziende aderenti ai Consorzi di tutela dei prodotti a DOP, a IGP, a DO, e a IGT del Friuli Venezia Giulia e di quelle che producono prodotti regionali tradizionali, di cui al decreto del Ministro per le politiche agricole 8 settembre 1999, n. 350 (Regolamento recante norme per l'individuazione dei prodotti tradizionali di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173), e al decreto ministeriale 18 luglio 2000 (Elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali), e successive modifiche, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 agosto 2000, n. 194 - Supplemento ordinario.

5. Nel rispetto di quanto previsto dal comma 4, con il regolamento di esecuzione di cui all'articolo 5 vengono fissati:

a) il rapporto tra la materia prima di produzione aziendale, utilizzata per la somministrazione di pasti e bevande, e la materia prima acquistata da altri produttori agricoli, di provenienza regionale;

b) le percentuali differenziate, anche non prevalenti in deroga al comma 4, di utilizzo dei prodotti derivanti dall'attività dell'azienda agricola da applicarsi alle aziende agrituristiche ubicate nella provincia di Trieste, nei restanti territori già facenti parte dell'ex Comunità montana del Carso, nelle aree svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, relativa all'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate, ad un'altitudine superiore ai 300 metri sopra il livello del mare, nelle zone a parco o riserva naturale, nelle aree di rilevante interesse ambientale, parchi comunali e intercomunali e aree contigue definite nei piani di conservazione e sviluppo;

c) i prodotti dei consorzi di tutela e i prodotti tradizionali, riconosciuti ai sensi del decreto ministeriale 350/1999, della regione Friuli Venezia Giulia, che vanno equiparati alla materia prima acquistata da altri produttori agricoli singoli o associati della regione Friuli Venezia Giulia, nonché alle aziende itticultivistiche.

6. Sono assimilati ai prodotti tipici regionali quelli tradizionali indicati nel decreto ministeriale 18 luglio 2000 e quelli certificati con attestazione di specificita' riconosciuta dall'Amministrazione regionale.

7. Lo svolgimento di attivita' agrituristica, nel rispetto delle norme di cui alla presente legge, non costituisce distrazione dalla destinazione agricola dei fondi e degli edifici interessati.

8. Rientrano nell'attivita' agrituristica:

a) l'ospitalita' per soggiorno, in appositi locali aziendali a cio' adibiti;

b) l'accoglimento in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori o di turisti muniti di altri mezzi di pernottamento autonomi e mobili;

c) la somministrazione di pasti e di bevande, compresi gli alcolici e superalcolici, tipici della regione, ricavati prevalentemente da prodotti aziendali ottenuti attraverso lavorazioni interne o esterne all'azienda;

d) l'organizzazione di attivita' didattiche, ricreative di tipo sportivo e culturale, nonche' di iniziative espositive dedicate alle testimonianze del mondo rurale ancorche' svolte all'esterno dei beni fondiari nella disponibilita' dell'impresa; con il regolamento di cui all'articolo 5 sono disciplinate le procedure per il rilascio della relativa autorizzazione e le modalita' di esercizio delle attivita' didattiche;

e) l'organizzazione di attivita' escursionistiche con veicoli tipici in ambito rurale e con mezzi nautici in ambito fluviale, marino e lagunare;

f) la vendita dei prodotti dell'azienda agricola, se svolta nei locali adibiti all'attivita' agrituristica, secondo le disposizioni di cui alla legge 9 febbraio 1963, n. 59 (Norme per la vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti), e all'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57);

g) l'organizzazione dell'attivita' agrituristico-venatoria, nel rispetto della normativa vigente in materia venatoria;

h) il nolo di cicli e mezzi nautici, nel limite massimo di due natanti per azienda agrituristica;

i) l'accoglienza degli ospiti ai fini della degustazione organizzata di prodotti aziendali e di prodotti tipici e tradizionali regionali, questi ultimi intesi come cibi non cucinati, esercitata dai soggetti aderenti alle Strade del vino, riconosciute ai sensi della legge regionale 20 novembre 2000, n. 21 (Disciplina per il contrassegno dei prodotti agricoli del Friuli-Venezia Giulia non modificati geneticamente, per la promozione dei prodotti agroalimentari tradizionali e per la realizzazione delle <<Strade del vino>>); l'organizzazione di iniziative ricreative, culturali e didattiche, svolte da aziende agricole; la degustazione organizzata di prodotti aziendali e di prodotti tipici e tradizionali regionali esercitata da produttori, sia singoli che associati, attivata al di fuori degli ambiti delle <<Strade del vino>>.

9. I mezzi nautici di cui al comma 8, lettere e) e h), possono ottenere il diritto di ormeggio negli spazi portuali riservati alle imbarcazioni e ai natanti da pesca e da lavoro. I Comuni, nella redazione o revisione dei piani dei porti, provvedono, ove possibile, ad adeguare la dimensione delle aree

destinate all'ormeggio dei mezzi nautici di cui al comma 8, lettere e) e h), e degli spazi di relazione a terra. Nell'assegnazione degli ormeggi di cui al presente comma hanno priorit  i mezzi nautici tradizionali e quelli a propulsione ecologica. La richiesta di ormeggio puo' essere avanzata dalle aziende agrituristiche esclusivamente nei porti ricadenti nel territorio del Comune ove e' insediata la sede legale dell'azienda.

10. Sono considerati prodotti aziendali quelli ottenuti e lavorati dall'azienda agricola, nonche' quelli ricavati da materie prime dell'azienda agricola attraverso lavorazioni esterne.

11. Si considerano, altresı', di produzione aziendale i prodotti agricoli e agroalimentari trasformati acquistati dalle cooperative presso le quali sono state conferite o vendute, anche tramite i centri cooperativi di raccolta a esse associati, le materie prime oggetto di trasformazione nel limite del quantitativo conferito o venduto.

12. L'attivit  di vendita da parte dei produttori agricoli dei propri prodotti, se svolta disgiuntamente dalle attivita' di cui al comma 8, lettere a), b) e c), rimane soggetta esclusivamente alla legislazione che specificatamente la riguarda.

13. Ai fini di cui al comma 8, lettera i), la materia prima utilizzata per la degustazione dei prodotti riferiti alla sola somministrazione fredda, ovvero cibi non cucinati, rientra nel calcolo delle percentuali di cui al comma 4.

Note:

1 Sostituite parole al comma 1 da art. 85, comma 1, L. R. 13/1998

2 Aggiunte parole al comma 3 da art. 85, comma 2, L. R. 13/1998

3 Aggiunte parole al comma 4 da art. 85, comma 3, L. R. 13/1998

4 Aggiunto il comma 1 bis da art. 7, comma 3, L. R. 13/2002

5 Aggiunte parole al comma 4 da art. 7, comma 4, L. R. 13/2002

6 Aggiunto il comma 4 bis da art. 7, comma 5, L. R. 13/2002

7 Aggiunto il comma 7 bis da art. 7, comma 6, L. R. 13/2002

8 Aggiunte parole al comma 6 da art. 8, comma 1, L. R. 18/2004

9 Sostituite parole al comma 6 da art. 8, comma 1, L. R. 18/2004

10 Aggiunto il comma 6 bis da art. 8, comma 1, L. R. 18/2004

11 Articolo sostituito da art. 2, comma 1, L. R. 25/2007

Art. 3

(Esercizio dell'agriturismo)

1. Per lo svolgimento delle attività agrituristiche può essere impiegato esclusivamente personale partecipante all'impresa familiare, ai sensi dell'articolo 230 bis del codice civile, nonché personale dipendente.

2. Le attività di cui all'articolo 2, comma 8, effettuate con contratti di associazione in partecipazione, non sono considerate agrituristiche.

3. L'imprenditore agricolo non può esercitare l'attività agriturbistica di ristorazione in più di due sedi nella stessa provincia. In presenza di comprovati motivi, il dirigente competente ai sensi della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 esprime, entro 60 giorni, parere al Sindaco per l'autorizzazione dell'esercizio dell'attività agriturbistica anche in più di due sedi nella stessa provincia.

Note:

1 Sostituite parole al comma 3 da art. 86, comma 1, L. R. 13/1998

2 Integrata la disciplina da art. 94, comma 2, L. R. 13/1998

3 Abrogate parole al comma 1 da art. 3, comma 1, L. R. 25/2007

4 Sostituito il comma 2 da art. 3, comma 2, L. R. 25/2007

Art. 4

(Edifici destinati all'agriturismo)

1. Possono essere utilizzati per attività agrituristiche tutti gli edifici, o parte di essi, nella disponibilità dell'impresa che compongono l'azienda agricola.

2. Per le opere di restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione su edifici destinati all'attività agriturbistica di cui al comma 1 trovano applicazione gli articoli 5, 6 e 7 della legge regionale 23 agosto 1985, n. 44 e successive modificazioni e integrazioni, anche se tali edifici non sono compresi nelle zone A, eventualmente in deroga alle norme urbanistico-edilizie e regolamentari vigenti.

3. Le modifiche di destinazione d'uso di immobili da adibire ad attività agrituristiche ubicati in zone non agricole non comportano l'applicazione degli standard urbanistici previsti dalla zonizzazione.

4. Per le modificazioni di destinazione d'uso di cui al comma 3 trova applicazione la legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), e i suoi regolamenti di attuazione.

5. La destinazione agriturbistica dei locali di cui ai commi 3 e 4 deve essere mantenuta per almeno dieci anni dall'avvio dell'attività stessa, pena il versamento degli oneri non pagati maggiorati degli interessi di legge.

5 bis. Al fine di favorire una maggiore connessione tra l'attività agricola e le attività commerciali che ne derivano, nei centri aziendali collocati in zona agricola, ove venga svolto un processo di trasformazione e commercializzazione del prodotto agricolo coltivato, è ammessa la costruzione di

nuovi edifici a uso agriturismo, nel rispetto di un indice di fabbricabilità fondiaria massimo pari a 0,05 mc/mq e comunque non superiore a 2.500 metri cubi.

5 ter. Le piscine annessi alle strutture agrituristiche e che costituiscono parte integrante del complesso ricettivo, utilizzate esclusivamente dai fruitori della struttura, sono considerate a uso privato, fino ad una superficie di 120 metri quadrati.

Note:

1 Aggiunto il comma 5 bis da art. 3, comma 1, L. R. 17/2006

2 Sostituito il comma 1 da art. 4, comma 1, L. R. 25/2007

3 Sostituite parole al comma 2 da art. 4, comma 2, L. R. 25/2007

4 Sostituite parole al comma 4 da art. 4, comma 3, L. R. 25/2007

5 Aggiunto il comma 5 ter da art. 4, comma 4, L. R. 25/2007

Art. 5

(Regolamento regionale)

1. Con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alle risorse agricole, naturali, forestali e montagna, sentite la Commissione consiliare competente e le organizzazioni agrituristiche maggiormente rappresentative a livello regionale, e' approvato il regolamento di esecuzione della presente legge, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della medesima e viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione entro trenta giorni dalla sua approvazione.

2. Con il suddetto regolamento sono fissati il numero massimo di posti letto, di coperti e di posti di campeggio, limiti temporali di apertura, norme di carattere igienico- sanitario, criteri e modalita' per la classificazione delle aziende agrituristiche nonche' ogni altra disposizione necessaria per dare esecuzione alla presente legge.

2 bis. Con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, assunta su proposta dell'Assessore regionale alle risorse agricole, naturali, forestali e montagna, sentita la Commissione consiliare competente e le organizzazioni agrituristiche e professionali del settore maggiormente rappresentative a livello regionale, e' approvato il regolamento di esecuzione che definisce le norme di raccordo fra l'attivita' agriturstica e quella ittituristica e di pescaturismo, alla luce della presente legge e del decreto legislativo 226/2001.

Note:

1 Aggiunto il comma 2 bis da art. 7, comma 7, L. R. 13/2002

2 Sostituite parole al comma 1 da art. 5, comma 1, L. R. 25/2007

3 Sostituite parole al comma 2 bis da art. 5, comma 2, L. R. 25/2007

Art. 6

(Norme igienico-sanitarie)

1. I locali destinati all'utilizzazione agrituristica devono possedere i requisiti igienico-sanitari previsti dai regolamenti edilizi comunali per le civili abitazioni.
2. I locali adibiti a punto ristoro agrituristico sono soggetti alle disposizioni di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283 e successive modificazioni ed integrazioni, e al regolamento regionale di cui all'articolo 5.
3. Negli spazi destinati ai campeggiatori vengono assicurati i servizi igienico-sanitari, la fornitura di acqua potabile e di energia elettrica, la raccolta e l'asporto di rifiuti solidi.
4. Ai fini dei requisiti igienico-sanitari, gli edifici delle malghe destinati all'ospitalita' vengono equiparati ai rifugi escursionistici.

Art. 7

(Elenco degli operatori agrituristici)

1. E' istituito presso l'ufficio del Registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di ciascuna provincia, l'elenco provinciale degli operatori agrituristici, di seguito denominato elenco.
2. L'iscrizione nell'elenco costituisce condizione necessaria per il rilascio dell'autorizzazione comunale di cui all'articolo 9.
3. Possono far domanda di iscrizione nell'elenco i soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 2, nonche' gli organismi associativi con finalita' economiche costituiti da allevatori conduttori di pascoli e di malghe.
4. L'iscrizione nell'elenco e' negata nei casi previsti dall'articolo 6 della legge 20 febbraio 2006, n. 96 (Disciplina dell'agriturismo).

Note:

1 Sostituite parole al comma 1 da art. 87, comma 1, L. R. 13/1998

2 Integrata la disciplina da art. 95, comma 1, L. R. 13/1998

3 Sostituito il comma 4 da art. 6, comma 1, L. R. 25/2007

Art. 8

(Iscrizione e cancellazione nell'elenco)

1. Le domande di iscrizione nell'elenco sono presentate all'ufficio del Registro delle imprese di cui all' articolo 8 della legge 580/1993, corredate della documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 7, della descrizione dettagliata delle caratteristiche dell' azienda e dell'attivita' che il richiedente intende svolgere, anche con riferimento ai commi 2 e 4 dell' articolo 2, nonche' dell' attestazione di frequenza a specifico corso di almeno novanta ore di formazione professionale per operatori agrituristici, ovvero dell'impegno alla frequenza del medesimo entro un

anno dall'iscrizione nell'elenco. Il corso di formazione professionale deve essere specifico per l'iscrizione nell'elenco al fine dello svolgimento della sola attivita' agrituristica nell'ambito delle Strade del vino, dell'attivita' agrituristica di fattorie didattiche e dell'attivita' agrituristica di degustazione organizzata di prodotti aziendali.

1 bis. Per gli imprenditori persone fisiche e societa' semplici e' sufficiente che l'attestazione di frequenza sia posseduta da un componente dell'impresa familiare, di cui all'articolo 230 bis del codice civile, o da un socio della societa'.

2. Per gli imprenditori agricoli diversi dalle persone fisiche l'attestazione riguarda il preposto alla conduzione dell'azienda agricola.

3. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco non sono obbligatori l'attestazione o l'impegno di frequenza al corso di formazione professionale quando il richiedente risulti in possesso di diploma universitario, o di istruzione secondaria superiore, ovvero di qualifica di operatore agroambientale, agrituristico o agroindustriale conseguita a seguito di corso di durata almeno triennale presso un Istituto professionale di Stato o equiparato.

4. Per l'esame delle domande di iscrizione nell'elenco, l'ufficio del Registro delle imprese si avvale del parere di un'apposita Commissione formata da un rappresentante del settore agricolo in seno al Consiglio camerale, che la presiede, da un rappresentante designato dall'ERSA e da un rappresentante per ciascuna delle tre organizzazioni agrituristiche maggiormente rappresentative a livello regionale, designato dalle organizzazioni medesime.

5. La cancellazione dall' elenco e' disposta dall'ufficio del Registro delle imprese, sentito il parere della Commissione di cui al comma 4, nei seguenti casi:

a) cessazione dell'attivita' agrituristica da parte dell'iscritto, previa domanda dell'interessato o su segnalazione del sindaco del Comune;

b) (ABROGATA);

c) mancato accoglimento motivato della domanda di autorizzazione comunale o revoca della medesima;

d) decadenza dai requisiti soggettivi di cui all'articolo 7;

e) mancata frequenza al corso di formazione professionale di cui al comma 1.

6.

(ABROGATO)

7.

(ABROGATO)

Note:

1 Sostituite parole al comma 1 da art. 88, comma 1, L. R. 13/1998

- 2 Sostituito il comma 4 da art. 88, comma 2, L. R. 13/1998
- 3 Sostituite parole al comma 5 da art. 88, comma 3, L. R. 13/1998
- 4 Abrogato il comma 6 da art. 88, comma 4, L. R. 13/1998
- 5 Abrogato il comma 7 da art. 88, comma 4, L. R. 13/1998
- 6 Sostituito il comma 3 da art. 6, comma 27, L. R. 2/2000
- 7 Aggiunto il comma 1 bis da art. 7, comma 8, L. R. 13/2002
- 8 Aggiunte parole al comma 1 da art. 7, comma 1, L. R. 25/2007
- 9 Aggiunte parole al comma 1 bis da art. 7, comma 2, L. R. 25/2007
- 10 Abrogate parole al comma 5 da art. 7, comma 3, L. R. 25/2007

Art. 9

(Autorizzazione comunale)

1. Il Comune ove sono ubicati gli immobili destinati all'attività agrituristica provvede, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 della legge 96/2006, al rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività stessa, fissandone limiti e modalità.
2. I soggetti interessati presentano apposita domanda corredata dell'autocertificazione relativa:
 - a) al possesso dell'attestato di iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 7;
 - b) alla descrizione della azienda, delle produzioni aziendali e delle attività agrituristiche per le quali si richiede l'autorizzazione, specificando la capacità ricettiva e il periodo di apertura annuo, dalle quali si possa evincere il rispetto dell'articolo 2, commi 1 e 3;
 - c) al personale utilizzato;
 - d) agli edifici e alle aree da utilizzare a fini agrituristiche, allegando le relative planimetrie, alla proprietà degli stessi o al titolo di conduzione qualora non proprietario;
 - e) all'insussistenza delle condizioni previste dagli articoli 11 e 92 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), e dall'articolo 5 della legge 59/1963.
3. Il Comune provvede sulle domande entro trenta giorni dal loro ricevimento. Copia dell'autorizzazione è trasmessa alle commissioni provinciali di cui all'articolo 8, alla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna, alla Direzione centrale attività produttive e all'ERSA.
4. L'autorizzazione è sostitutiva di ogni altro provvedimento amministrativo.

5. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione non si applicano le vigenti norme regionali in materia di esercizio di affittacamere.

6. Nel caso di subentro di uno o più eredi, a seguito di decesso del titolare o a seguito di modifiche inerenti la titolarità dell'azienda all'interno del medesimo nucleo familiare, l'autorizzazione comunale può essere concessa in via provvisoria per dodici mesi. Il subentrante deve comunque produrre la documentazione di cui al comma 2, lettera e) ed, entro dodici mesi, la documentazione di cui al comma 2, lettera a).

7. Al fine del rilascio dell'autorizzazione comunale per il solo esercizio delle attività di cui all'articolo 2, comma 8, lettera i), i soggetti interessati presentano al Comune competente per territorio la richiesta, allegando la planimetria dei locali da adibire allo scopo, una relazione illustrativa delle caratteristiche dell'azienda dalla quale si evince l'idoneità dei locali sotto il profilo igienico sanitario e un'autocertificazione relativa al possesso dell'attestato di iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 7.

8. Il Comune, qualora ricorrano le condizioni, entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta, rilascia le autorizzazioni di: "attività agrituristica nell'ambito delle Strade del vino", "attività agrituristica di fattorie didattiche", "attività agrituristica di degustazione organizzata di prodotti aziendali", di cui all'articolo 2, comma 8, lettere d) e i).

Note:

1 Aggiunto il comma 5 bis da art. 89, comma 1, L. R. 13/1998

2 Sopresse implicitamente parole al comma 2 da art. 3, comma 1, L. R. 21/2005

3 Articolo sostituito da art. 8, comma 1, L. R. 25/2007

Art. 10

(Obblighi degli operatori agrituristici)

1. Il soggetto autorizzato allo svolgimento delle attività agrituristiche deve:

a) condurre l'attività agrituristica nel rispetto del regolamento regionale di cui all'articolo 5;

b) esporre al pubblico l'autorizzazione comunale, le tariffe e i prezzi praticati, nonché il marchio agrituristico regionale;

c) comunicare al Comune competente per territorio i prezzi minimi e massimi di alloggio che si intendono praticare per l'anno successivo e il periodo di apertura; i prezzi praticati sono liberamente determinati dai singoli operatori;

d) rispettare i limiti e le modalità indicate nell'autorizzazione comunale;

e) ai fini della rilevazione statistica, comunicare giornalmente il movimento degli ospiti alla Direzione centrale attività produttive o al soggetto dalla stessa incaricato ed eventualmente ai Comuni competenti per territorio, su appositi moduli ISTAT; in materia di registrazione e di notificazione degli ospiti trovano applicazione le vigenti disposizioni statali in materia di pubblica

sicurezza; per l'ospitalita' svolta nelle malghe, o in altre strutture assimilabili, operano le deroghe previste per i rifugi escursionistici;

f) comunicare al Comune e alla competente Azienda per i servizi sanitari, entro trenta giorni dall'evento, la cessazione o sospensione dell'attivita' agrituristica.

Note:

1 Articolo sostituito da art. 9, comma 1, L. R. 25/2007

Art. 11

(Vigilanza)

1. L'Amministrazione regionale provvede ad effettuare ispezioni e controlli nelle aziende agrituristiche, al fine di accertare che l'attivita' agrituristica sia svolta in conformita' alle prescrizioni della presente legge e del regolamento di cui all'articolo 5.

2. Le ispezioni ed i controlli sono effettuati su ogni azienda che viene iscritta nell'elenco, entro un anno dall'inizio dell'attivita' agrituristica. Annualmente sono effettuati su almeno il 20 per cento delle aziende agrituristiche iscritte secondo le modalita' previste dal regolamento di cui all'articolo 5.

3. I titolari dell'azienda devono consentire al personale incaricato delle ispezioni e dei controlli il libero accesso a tutte le parti dell'azienda agricola utilizzate a scopo agrituristico e devono fornire ogni informazione e collaborazione richiesta, nonche' esibire documenti e registri.

4. A conclusione di ciascuna ispezione o controllo viene redatto un verbale, copia del quale e' inviata al titolare dell'azienda, al Comune di pertinenza e alla commissione provinciale di cui all'articolo 7.

5. Fermo restando quanto previsto dai commi 1, 2, 3 e 4, al Comune compete la vigilanza sul corretto utilizzo dell'autorizzazione, sul permanere delle condizioni per l'esercizio dell'attivita' agrituristica e sul rispetto della previsione di cui all'articolo 20.

Note:

1 Integrata la disciplina da art. 94, comma 2, L. R. 13/1998

2 Integrata la disciplina da art. 19, comma 1, L. R. 21/2000

3 Sostituite parole al comma 5 da art. 10, comma 1, L. R. 25/2007

Art. 12

(Sospensione e revoca dell'autorizzazione comunale)

1. L'autorizzazione comunale per l'esercizio dell'attivita' agrituristica e' sospesa dal Comune, per un periodo che va da un minimo di dieci ad un massimo di trenta giorni di apertura utili autorizzati, per la violazione degli obblighi di cui alle lettere a), c) e d) del comma 1 dell'articolo 10.

2. L'autorizzazione e' revocata dal Comune qualora l'operatore agrituristico:

a) non abbia iniziato l'attivita' entro un anno dalla data fissata nell'autorizzazione per l'inizio dell'attivita' stessa ovvero abbia sospeso l'attivita' da almeno un anno;

b) sia stato cancellato dall'elenco;

c) abbia subito nel corso dell' anno solare due sospensioni per la violazione degli obblighi di cui all'articolo 10, ad eccezione di quello previsto dal comma 1, lettera b), del medesimo articolo, per il quale l'autorizzazione e' revocata dopo la terza infrazione;

c bis) abbia subito il terzo provvedimento di sospensione;

d) si verificchino i casi previsti dall'articolo 6 della legge 96/2006;

d bis) non soddisfi il rapporto di connessione e complementarieta' dell'attivita' agrituristica rispetto all'attivita' di coltivazione del fondo, come previsto dall'articolo 2, comma 1;

d ter) effettui l'attivita' agrituristica con contratto di associazione in compartecipazione.

2 bis. Qualora l'autorizzazione venga revocata secondo quanto disposto dal comma 2, lettera d bis), l'operatore agrituristico puo' presentare al Sindaco nuova domanda di autorizzazione purché sia trascorso un anno dal giorno di emanazione del provvedimento di revoca con conseguente chiusura dell'attivita' agrituristica.

3. I provvedimenti motivati di sospensione e di revoca sono comunicati all'operatore agrituristico, alla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna, alla Direzione centrale attivita' produttive, all'ERSA ed alla commissione provinciale competente per territorio di cui all'articolo 7.

4. Il provvedimento di sospensione e' definitivo; avverso il provvedimento di revoca l'operatore agrituristico puo' presentare ricorso entro trenta giorni al Presidente della Regione, il quale decide con provvedimento definitivo entro i successivi sessanta giorni.

Note:

1 Sostituito il comma 1 da art. 7, comma 9, L. R. 13/2002

2 Aggiunte parole al comma 2 da art. 7, comma 10, L. R. 13/2002

3 Sostituite parole al comma 1 da art. 11, comma 1, L. R. 25/2007

4 Sostituite parole al comma 2 da art. 11, comma 1, L. R. 25/2007

5 Sostituite parole al comma 2 da art. 11, comma 2, L. R. 25/2007

6 Aggiunte parole al comma 2 da art. 11, comma 3, L. R. 25/2007

7 Aggiunto il comma 2 bis da art. 11, comma 4, L. R. 25/2007

8 Sostituite parole al comma 3 da art. 11, comma 5, L. R. 25/2007

9 Sostituite parole al comma 4 da art. 11, comma 6, L. R. 25/2007

Art. 13

(Formazione professionale)

1. L'Amministrazione regionale direttamente o attraverso l'ERSA, in collaborazione con le organizzazioni agrituristiche maggiormente rappresentative a livello regionale, provvede all'organizzazione di corsi di formazione e di aggiornamento professionale per gli operatori agrituristici.

2. Ai fini del comma 1, l'Amministrazione regionale e' autorizzata a stipulare convenzioni con soggetti idonei o con enti finanziati ai sensi delle normative regionali vigenti in materia di formazione professionale.

Note:

1 Integrata la disciplina da art. 94, comma 2, L. R. 13/1998

Art. 14

(Sanzioni)

1. Chiunque, sprovvisto dell'autorizzazione comunale di cui all'articolo 9, eserciti l'attivita' agrituristica o contravvenga all'utilizzo della denominazione come prescritto dall'articolo 20, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro e alla immediata cessazione dell'attivita' oppure dell'utilizzo della denominazione.

2. Chiunque contravvenga alle disposizioni di cui all'articolo 3 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma di 200 euro.

3. Chiunque contravvenga alle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b), e' soggetto alle sanzioni amministrative del pagamento delle somme di 200 euro, 300 euro e 500 euro rispettivamente per il primo, secondo e terzo comportamento sanzionabile.

4. Per l'applicazione delle sanzioni si osservano le disposizioni della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali), e successive modifiche.

Note:

1 Integrata la disciplina da art. 94, comma 2, L. R. 13/1998

2 Articolo sostituito da art. 12, comma 1, L. R. 25/2007

Art. 15

(Servizi e promozione per l'agriturismo)

1. L'Amministrazione regionale, direttamente o attraverso l'ERSA, promuove, in collaborazione con le organizzazioni agrituristiche maggiormente rappresentative a livello regionale, l'attivazione di servizi per l'agriturismo e la promozione dello stesso con programmi aventi le seguenti finalità:

a) presentazione, promozione e informazione unitaria dell'offerta regionale agriturbistica in campo regionale, nazionale ed estero;

b) creazione di una banca dati della realtà agriturbistica regionale;

c) coordinamento della segnaletica agriturbistica;

d) creazione e promozione di itinerari agriturbistici comprendenti anche testimonianze della civiltà contadina regionale.

2. L'Amministrazione regionale, per le finalità di cui al comma 1, ivi compresa la prenotazione e vendita di soggiorni e prestazioni accessorie, promuove la costituzione e può finanziare, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni comunitarie, i programmi di Consorzi o altre forme associative regionali fra operatori agriturbistici e/o le organizzazioni agriturbistiche più rappresentative a livello regionale.

Note:

1 Le disposizioni del presente articolo sono state comunicate alla Commissione delle Comunità Europee per il relativo esame.

2 Integrata la disciplina da art. 94, comma 2, L. R. 13/1998

3 Il comunicato della Giunta regionale sull'insussistenza degli obblighi di verifica della compatibilità al diritto comunitario relativamente al presente articolo è stato pubblicato sul B.U.R. n. 47 del 25 novembre 1998.

Art. 16

(Contributi ai Comuni, alle Comunità montane ed alle Province)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni, alle Comunità montane ed alle Province contributi in conto capitale, sino al 90 per cento delle spese ritenute ammissibili, per la realizzazione e l'ammmodernamento di strumenti informativi, la realizzazione e manutenzione della segnaletica agriturbistica, di itinerari agriturbistici e il recupero, la valorizzazione e la gestione di testimonianze della civiltà contadina regionale.

Note:

1 Integrata la disciplina da art. 94, comma 2, L. R. 13/1998

Art. 17

(Incentivi agli operatori agriturbistici)

1. Gli incentivi agli operatori agriturbistici, nella forma di contributi, sono concessi dalle Province e, nei territori di rispettiva competenza, dalle Comunità montane per i seguenti scopi:

a) il restauro, il risanamento conservativo, la ristrutturazione, il recupero edilizio, l'ampliamento, la costruzione di nuovi edifici nei limiti di cui all'articolo 4, comma 5 bis, la manutenzione straordinaria e ogni altro intervento edilizio, esclusa la manutenzione ordinaria degli immobili esistenti e loro pertinenze da destinare all'attività agrituristica;

b) interventi edilizi a strutture agrituristiche in attività, prive delle caratteristiche di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b);

c) l'arredamento e l'attrezzatura dei locali compresi negli immobili destinati ad attività agrituristica con esclusione del materiale d'uso per la gestione dell'attività stessa;

d) la realizzazione, l'allestimento di aree e servizi per la sosta di campeggiatori o di turisti muniti di altri mezzi di pernottamento autonomi e mobili;

e) la realizzazione di impianti idrici, igienico sanitari, elettrici, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento, impianti telefonici compresi i relativi allacciamenti necessari per le finalità di cui alle lettere a), b), c) e d);

f) la realizzazione, l'allestimento di piccoli impianti per attività ricreative, sportive e culturali;

g) il mantenimento, la salvaguardia e la valorizzazione delle condizioni ambientali nei territori di ubicazione dell'azienda agrituristica;

h) interventi relativi all'abbattimento delle barriere architettoniche per rendere i locali destinati all'agriturismo accessibili alle persone fisicamente impedite;

i) la realizzazione di locali ed impianti da adibire alla macellazione, lavorazione e trasformazione di prodotti aziendali da destinare all'attività agrituristica, nonché l'acquisto della relativa attrezzatura; sono ammessi anche gli impianti mobili di macellazione;

j) interventi relativi alla predisposizione del natante ai fini dell'attività di pescaturismo, comprese le attrezzature per la sicurezza della navigazione e i mezzi di salvataggio;

k) la realizzazione, l'adeguamento, l'allestimento, incluse attrezzature necessarie, dei locali per le attività di fattorie didattiche a condizione che all'interno dell'impresa agricola ci sia almeno un componente che abbia frequentato il corso di formazione previsto e che l'impresa stessa ottenga l'accREDITAMENTO da parte dell'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA) entro un anno dal collaudo delle opere realizzate.

2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono concessi in conformità alla regola concernente gli aiuti <<de minimis>> nella misura massima del 60 per cento della spesa ammessa nei Comuni ricompresi nella direttiva 75/273/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, relativa all'elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE (Italia), e nella misura massima del 40 per cento nel restante territorio regionale.

2 bis. Alle domande di aiuto presentate a titolo di <<de minimis>> successivamente alla data del 31 dicembre 2006, si applica la disciplina di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore (<<de minimis>>).

3. Gli incentivi di cui ai commi 1 e 2 consistono in contributi in conto capitale.

4.Le Province e le Comunita' montane devono procedere a idonee forme di pubblicizzazione per gli interventi oggetto di contributo, da attuarsi anche mediante avviso da affiggersi all'albo pretorio dei Comuni facenti parte dei rispettivi ambiti territoriali di riferimento.

Note:

1 Le disposizioni del presente articolo sono state comunicate alla Commissione delle Comunità Europee per il relativo esame.

2 Sostituite parole al comma 1 da art. 90, comma 1, L. R. 13/1998

3 Abrogate parole al comma 2 da art. 90, comma 2, L. R. 13/1998

4 Aggiunte parole al comma 2 da art. 90, comma 3, L. R. 13/1998

5 Il comunicato relativo all' esame del presente articolo da parte della Commissione delle Comunita' Europee e' stato pubblicato sul B.U.R. n. 47 del 25 novembre 1998.

6 Sostituito il comma 2 da art. 7, comma 11, L. R. 13/2002

7 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 8, comma 84, L. R. 2/2006, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006

8 Articolo sostituito da art. 40, comma 1, L. R. 24/2006

9 Aggiunto il comma 2 bis da art. 6, comma 47, L. R. 22/2007

10 Sostituite parole al comma 1 da art. 13, comma 1, L. R. 25/2007

Art. 17 bis

(ABROGATO)

Note:

1 Articolo aggiunto da art. 7, comma 12, L. R. 13/2002

2 Articolo abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1 gennaio 2007.

Art. 18

(Criteri per l'erogazione dei contributi e degli incentivi)

1. La Giunta regionale stabilisce, con proprio provvedimento, criteri uniformi per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 16, sentite l'Unione Province Italiane (UPI) e l'Unione nazionale Comuni, Comunita' ed Enti montani (UNCCEM).

Note:

1 Sostituite parole al comma 1 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2006

Art. 19

(Vincolo di destinazione)

1. L'attività agrituristica oggetto degli incentivi di cui all'articolo 17 deve essere mantenuta, per almeno dieci anni, per quanto riguarda gli interventi strutturali, decorrenti dalla concessione degli stessi o dalla data del rilascio del certificato di agibilità dei locali, se posteriore, e per almeno cinque anni, per quanto riguarda gli arredi e le attrezzature, decorrenti dalla liquidazione degli stessi, pena la revoca dei contributi erogati.

2. Nel caso di revoca dell'autorizzazione comunale a soggetti che hanno beneficiato di incentivi ancora sottoposti a vincolo di destinazione, si provvede alla revoca del beneficio economico ed alla richiesta di restituzione delle somme erogate, ai sensi della legge regionale 17 giugno 1993, n. 46.

Note:

1 Sostituito il comma 1 da art. 14, comma 1, L. R. 25/2007

Art. 20

(Riserva di denominazione)

1. L'utilizzo delle insegne, del materiale illustrativo e pubblicitario e di ogni altra forma di comunicazione al pubblico di espressioni inerenti all'esercizio dell'agriturismo è riservato a coloro ai quali è stata rilasciata l'autorizzazione comunale di cui all'articolo 9 e deve essere conforme alle prescrizioni del regolamento regionale di cui all'articolo 5. L'utilizzo di tale materiale è pure consentito alle organizzazioni agrituristiche operanti in regione.

Art. 21

(ABROGATO)

Note:

1 Articolo abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, così come previsto dall'art.3bis, comma 2, L.R. 18/1996.

Art. 22

(ABROGATO)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 19, comma 1, L. R. 8/2004

Art. 23

(Preclusione all'esercizio dell'attività venatoria)

1. I titolari di aziende agrituristiche ubicate in zone di riserva di caccia possono chiedere, entro il 31 gennaio di ogni anno, che l'ambito utilizzato come attività agrituristica sia precluso all'esercizio

dell'attività venatoria con le modalità che verranno stabilite con legge regionale di adeguamento alla legge 157/1992.

Art. 24

(Norme finali e transitorie)

1. Le aziende agrituristiche che, pur in possesso di autorizzazione comunale rilasciata anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, non osservano le limitazioni temporali e di capienza previste dal regolamento di esecuzione di cui all'articolo 5, sono obbligate ad adeguarvisi entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, pena la revoca dell'autorizzazione.

2. Le aziende agrituristiche, in possesso di autorizzazione comunale, rilasciata anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, per una capienza superiore del 20 per cento a quella prevista dal regolamento di esecuzione di cui all'articolo 5, hanno diritto ad ottenere, su domanda da presentarsi al Sindaco entro 90 giorni dall'entrata in vigore del regolamento medesimo, il rilascio della licenza di pubblico esercizio, anche in deroga ai vigenti strumenti urbanistici e della pianificazione commerciale.

2 bis. Le aziende agrituristiche in possesso dell'autorizzazione comunale rilasciata anteriormente all'entrata in vigore della presente legge hanno diritto di ottenere, su domanda da presentare al Sindaco, il rilascio delle licenze di pubblico esercizio, anche in deroga ai vigenti strumenti urbanistici e della pianificazione commerciale, qualora non possano ottemperare al limite di cui al comma 3 dell'articolo 2.

3. Gli operatori agrituristiche che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino iscritti negli elenchi di cui all'articolo 6 della legge regionale 7 marzo 1989, n. 10, qualora già in possesso dell'autorizzazione comunale di cui all'articolo 8 della legge regionale 10/1989, sono iscritti d'ufficio nell'elenco di cui all'articolo 7 della presente legge.

Note:

1 Abrogate parole al comma 2 da art. 91, comma 1, L. R. 13/1998

2 Aggiunto il comma 2 bis da art. 91, comma 2, L. R. 13/1998

3 Vedi anche la disciplina transitoria di cui all'art. 91, comma 3, L. R. 13/1998

Art. 25

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) lettera a) del comma 1 dell'articolo 45 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10;

b) legge regionale 7 marzo 1989, n. 10;

c) legge regionale 7 marzo 1989, n. 11.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 continuano ad applicarsi alle domande presentate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge. Alle stesse vanno comunque applicate le limitazioni di carattere temporale, di capienza e provenienza delle materie prime utilizzate, stabilite dal regolamento di cui all'articolo 5.

Note:

1 Sostituito il comma 2 da art. 92, comma 1, L. R. 13/1998

Art. 26

(Norme finanziarie)

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 8, comma 4, fanno carico al capitolo 6750 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 13, relativamente all'attività dell'Amministrazione regionale, fanno carico al capitolo 5807 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.

3. Per l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 13, comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura (ERSA) un finanziamento di lire 150 milioni.

4. Per le finalità di cui al comma 3, è autorizzata la spesa complessiva di lire 150 milioni, suddivisa in ragione di lire 75 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998.

5. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 è istituito, a decorrere dal 1997, alla Rubrica n. 25 - programma 3.1.7. - spese correnti - Categoria 1.5. - Sezione X - il capitolo 6697 (2.1.155.2.10.24) con la denominazione << Finanziamento all'Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura (ERSA) per l'organizzazione di corsi di formazione e di aggiornamento professionale per gli operatori agrituristici >> e con lo stanziamento complessivo di lire 150 milioni, suddiviso in ragione di lire 75 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998.

6. Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il capitolo 6697 viene inserito nell'elenco n. 1 allegato alla legge regionale 6 febbraio 1996, n. 10.

7. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 14 affluiscono al capitolo 956 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 ed ai corrispondenti capitoli di bilancio degli anni successivi.

8. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 15, comma 1, relativamente all'attività dell'Amministrazione regionale, fanno carico al capitolo 6745 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.

9. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 15, comma 1, relativamente all'attività dell'Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura (ERSA), fanno carico al capitolo 6698 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.

10. Per le finalita' previste dall'articolo 15, comma 2, e' autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1997.

11. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e' istituito, a decorrere dal 1997, alla Rubrica n. 25 - programma 3.17. - spese correnti - Categoria 1.6. - Sezione X - il capitolo 6716 (2.1.163.2.10.24) con la denominazione << Contributi per la costituzione di consorzi o altre forme associative regionali fra operatori agrituristici e/o le organizzazioni agrituristiche piu' rappresentative a livello regionale per l'attivazione di servizi e di programmi di promozione dell'agriturismo, ivi compresa la prenotazione e vendita di soggiorni >> e con lo stanziamento di lire 100 milioni per il 1997.

12. Per le finalita' previste dall'articolo 16 e' autorizzata la spesa complessiva di lire 1.400 milioni, suddivisa in ragione di lire 700 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998.

13. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e' istituito, a decorrere dal 1997, alla Rubrica n. 10 - programma 0.6.2. - spese d'investimento - Categoria 2.3. - Sezione X - il capitolo 1806 (2.1.232.3.10.24) con la denominazione << Contributi in conto capitale ai Comuni, alle Comunita' montane e alle Province per la realizzazione, l'ammodernamento e la manutenzione di strumenti informativi, della segnaletica agriturbistica, di itinerari agrituristici e il recupero, la valorizzazione e la gestione di testimonianze della civiltà contadina regionale >> e con lo stanziamento complessivo di lire 1.400 milioni, suddiviso in ragione di lire 700 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998.

14. Per le finalita' previste dall'articolo 17, relativamente ai contributi in conto capitale, e' autorizzata la spesa complessiva di lire 5.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.500 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998.

15. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e' istituito, a decorrere dal 1997, alla Rubrica n. 25 - programma 3.1.1. - spese d'investimento - Categoria 2.4. - Sezione X - il capitolo 6295 (2.1.243.3.10.24) con la denominazione << Contributi in conto capitale agli operatori agrituristici per restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, recupero edilizio, ampliamento e manutenzione straordinaria degli immobili esistenti da destinare all'attivita' agriturbistica, ivi compresi l'arredamento e l'attrezzatura dei locali, per allestimento di aree e servizi per la sosta di campeggiatori e turisti, realizzazione di impianti igienico-sanitari ed altre infrastrutture al servizio dell'attivita' agriturbistica, per mantenimento, salvaguardia e valorizzazione delle condizioni ambientali nei territori di ubicazione dell'azienda agriturbistica, per interventi relativi all'abbattimento delle barriere architettoniche nei locali dell'azienda stessa, nonche' per realizzazione di locali e impianti da adibire a lavorazione e trasformazione di prodotti aziendali da destinare alla attivita' agriturbistica >> e con lo stanziamento complessivo di lire 5.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 2.500 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998.

16. Per le finalita' previste dall'articolo 17, relativamente ai contributi decennali, e' autorizzato, nell'anno 1997, il limite di impegno di lire 500 milioni.

17. Le annualita' relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1997 al 2006.

18. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e' istituito, a decorrere dal 1997, alla Rubrica n. 25 - programma 3.1.1. - spese d'investimento - Categoria 2.4. - Sezione X - il capitolo 6296 (2.1.243.4.10.24) con la denominazione << Contributi annui costanti agli operatori agrituristici a sollievo degli oneri di ammortamento in linea interessi a

rata costante dei mutui da stipulare per restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, recupero edilizio, ampliamento e manutenzione straordinaria degli immobili esistenti da destinare all'attività agrituristica, ivi compresi l'arredamento e l'attrezzatura dei locali, per allestimento di aree e servizi per la sosta di campeggiatori e turisti, realizzazione di impianti igienico-sanitari ed altre infrastrutture al servizio dell'attività agrituristica, per mantenimento, salvaguardia e valorizzazione delle condizioni ambientali nei territori di ubicazione dell'azienda agrituristica, per interventi relativi all'abbattimento delle barriere architettoniche nei locali dell'azienda stessa, nonché per realizzazione di locali e impianti da adibire a lavorazione e trasformazione di prodotti aziendali da destinare alla attività agrituristica >> e con lo stanziamento complessivo di lire 1.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni medesimi.

19. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1999 al 2006 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

20. All'onere complessivo di lire 7.650 milioni, suddiviso in ragione di lire 3.875 milioni per l'anno 1997 e di lire 3.775 milioni per l'anno 1998, derivante dall'applicazione dei commi 4, 10, 12, 14 e 16 si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 del precitato stato di previsione della spesa (partita n. 50 dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci predetti).

Art. 27

(Efficacia degli articoli 15 e 17)

1. Gli effetti degli articoli 15 e 17 decorrono dal giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso dell'esito positivo dell'esame di compatibilità da parte della Commissione della Comunità europea.

Note:

1 Abrogate parole al comma 1 da art. 93, comma 1, L. R. 13/1998